



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
Via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

N. 3 DEL 28/02/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE. MODIFICA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio alle ore 13.00 presso la sala riunioni della sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest in Via Gramsci 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva, così composta:

		presente	assente
CAMILLA SANQUERIN	Presidente	X	
ANDREA FRANCALANCI	Membro (Delega)	X	
FRANCESCHI ANDREA	Vice Presidente	X	

E' altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.

Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e sottopone all'approvazione il presente atto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

1. in data 22 giugno 2009, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

VISTI:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 29.12.2017 ad oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
- il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
- il Decreto del Presidente n.2 del 14 febbraio 2020, che incarica Andrea Francalanci quale Direttore del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest;
- il Bilancio economico di previsione annuale 2022 e pluriennale come approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 24 del 30/12/2021;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;

VISTO E RICHIAMATO il "Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile" approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6/2022 per i lavoratori dipendenti della Società della Salute o acquisiti con contratto di somministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 7 del Regolamento suddetto prevede al comma 3 che *“La prestazione lavorativa in modalità agile può essere concessa ad un massimo del 25% dei dipendenti con arrotondamento aritmetico. In caso di domande eccedenti detta percentuale, si applica l'art. 10”*;
- l'art. 10 individua le seguenti priorità: a) lavoratori/trici fragili, secondo quanto previsto dall'art. 23-bis del DDL di conversione del DL 115/2022 ed eventuali disposizioni successive integrative: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) lavoratori/trici con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92), lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92), lavoratori che siano caregivers (ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) secondo quanto previsto dell'art. 4 del D.Lgs. n.105/2022 che apporta una modifica diretta alla legge 22 maggio 2017, n. 81 introducendo un nuovo comma 3-bis dell'articolo 18; c) lavoratori/trici con figli fino a dodici anni di età ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.105/2022 che apporta una modifica diretta alla legge 22 maggio 2017, n. 81 introducendo un nuovo comma 3-bis dell'articolo 18; d) lavoratori/trici con almeno un figlio minore di anni 14, secondo quanto previsto dall'art. 25-bis del DDL di conversione del DL 115/2022 e ed eventuali disposizioni successive integrative, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art.90, c. 1 del DL 34/2020); e) lavoratori/trici residenti o domiciliati in Comuni diversi dalla sede di svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto della distanza chilometrica tra il luogo di residenza o di domicilio e la sede di lavoro; f) lavoratrici in stato di gravidanza;

DATO ATTO che questo ente ha già sottoscritto, stilando apposita graduatoria nel rispetto delle priorità suddette, gli accordi individuali dal 01/01/2023 al 30/06/2023 per il 25% dei dipendenti propri o acquisiti con contratto di somministrazione;

PRESO ATTO che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198/2022, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023) all'art. 9, comma 4-ter, ha prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori c.d. fragili, come individuati dal DM 4 febbraio 2022;

RITENUTO pertanto di riconoscere fino al 30 giugno 2023 il diritto (e non solo la priorità) per i lavoratori c.d. fragili, come individuati dal DM 4 febbraio 2022, modificando il *“Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile”* approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6/2022, nelle seguenti parti:

- art. 7, comma 3: *“La prestazione lavorativa in modalità agile viene concessa ai lavoratori c.d. fragili, come individuati dal DM 4 febbraio 2022, nonché a un massimo del 25% dei dipendenti (al netto di quelli c.d. fragili) con arrotondamento aritmetico. In caso di domande eccedenti detta percentuale, si applica l'art. 10”*
- art. 10: *“Qualora le richieste di lavoro agile presentate da lavoratori diversi dai c.d. fragili, come individuati dal DM 4 febbraio 2022, risultino superiori al limite percentuale di cui all'articolo 7, viene data priorità alle seguenti categorie, nel seguente ordine: a) lavoratrici/tori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.; b) lavoratrici/tori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.; c) lavoratrici/tori caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017; d) lavoratrici/tori con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di 12 anni; e) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatorio (art. 16, D.Lgs. n. 151/2001); f) lavoratori/trici residenti o domiciliati in Comuni diversi dalla sede di svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto della distanza chilometrica tra il luogo di residenza o di domicilio e la sede di lavoro; g) lavoratrici in stato di gravidanza. 2. Le suindicate condizioni dovranno essere debitamente certificate o documentate. 3. Le domande saranno valutate tenendo conto della normativa vigente, della presenza di uno o più elementi*

di priorità e della disponibilità delle postazioni di lavoro. 4. A parità di condizione, i dirigenti, nella conclusione degli accordi, dovranno in ogni caso favorire la rotazione dei dipendenti”;

VISTO lo schema del “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile” nella sua nuova formulazione derivante dal recepimento delle suddette modifiche ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A);

DATO ATTO del positivo parere tecnico espresso del Direttore in merito alla legittimità e regolarità formale e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare le modifiche al “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile” approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6/2022, nelle seguenti parti:
 - art. 7, comma 3: *“La prestazione lavorativa in modalità agile viene concessa ai lavoratori c.d. fragili, come individuati dal DM 4 febbraio 2022, nonché a un massimo del 25% dei dipendenti (al netto di quelli c.d. fragili) con arrotondamento aritmetico. In caso di domande eccedenti detta percentuale, si applica l’art. 10”;*
 - art. 10: *“Qualora le richieste di lavoro agile presentate da lavoratori diversi dai c.d. fragili, come individuati dal DM 4 febbraio 2022, risultino superiori al limite percentuale di cui all’articolo 7, viene data priorità alle seguenti categorie, nel seguente ordine: a) lavoratrici/tori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.; b) lavoratrici/tori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.; c) lavoratrici/tori caregivers ai sensi dell’art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017; d) lavoratrici/tori con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di 12 anni; e) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatorio (art. 16, D.Lgs. n. 151/2001); f) lavoratori/trici residenti o domiciliati in Comuni diversi dalla sede di svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto della distanza chilometrica tra il luogo di residenza o di domicilio e la sede di lavoro; g) lavoratrici in stato di gravidanza. 2. Le suindicate condizioni dovranno essere debitamente certificate o documentate. 3. Le domande saranno valutate tenendo conto della normativa vigente, della presenza di uno o più elementi di priorità e della disponibilità delle postazioni di lavoro. 4. A parità di condizione, i dirigenti, nella conclusione degli accordi, dovranno in ogni caso favorire la rotazione dei dipendenti”.*
- 2) di dare atto che, recependo le modifiche di cui al punto 1), il vigente “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile”, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6/2022, risulta nella sua nuova forma come da allegato A;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti